Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 123

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 5 maggio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(1792)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1984, n. **104.**

Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — GORIA — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 2 maggio 1984, n. **105.**

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano, stabilito in lire 700 milioni dalla legge 11 febbraio 1980, n. 20, è elevato a lire 2.700 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1984.

Art. 2.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — GULLOTTI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 2 maggio 1984, n. **106.**

Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, è aggiunto il seguente numero:

« 16. Scuola di chitarra ».

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di età e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonché ai programmi di insegnamento e di esame.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1984.

Deroghe al divieto di assunzione previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 73 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero degli affari esteri può procedere alla assunzione a contratto di centocinquanta unità, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 462.

Art. 2.

Il Ministero della difesa può procedere all'assunzione di millesettecentosessantotto allievi operai, in seguito ai corsi di cui all'art. 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Art. 3.

La Scuola archeologica italiana di Atene è autorizzata ad assumere con contratto soggetto alla legislazione ellenica una unità di personale locale da destinare presso la sede di Atene al funzionamento della fototeca e planoteca.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 49

(2353)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 marzo 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Metalteco, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° aprile 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Metalteco ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario in data 12 dicembre 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Metalteco è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° aprile 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2321)

DECRETO 26 marzo 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Gianetti, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gianetti ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 12 dicembre 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gianetti è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2324)

DECRETO 26 marzo 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Sicurvia nazionale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Sicurvia nazionale ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 12 dicembre 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sicurvia nazionale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2319)

DECRETO 26 marzo 1984.
Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Industrial Habitat, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Industrial Habitat ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 12 dicembre 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Industrial Habitat è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2320)

DECRETO 26 marzo 1984.
Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. C.L.M., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. C.L.M. ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 12 dicembre 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. C.L.M. è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2322)

DECRETO 26 marzo 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Imes, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Imes ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 12 dicembre 1983, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Imes è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2325)

DECRETO 26 marzo 1984.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. La Cartiera Antonio Sterzi, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 26 marzo 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario, in data 30 gennaio 1984, volta ad ottenere la proroga di un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 22 marzo 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Cartiera A. Sterzi, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 marzo 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2323)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1984.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio-decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;

Visto il proprio decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il proprio decreto ministeriale 15 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 7 maggio 1984 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 16% al 15,50%, mentre resta invariata nella misura del 3% la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale del 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata all'8,50%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 7 maggio 1984 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 16% al 15,50%.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazioni a scadenza fissa si applicheranno secondo i criteri appresso indicati: ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi cinque, quindici o trenta giorni di calendario dall'estinzione di una precedente operazione verrà applicata una maggiorazione rispettivamente del 3%, del 2% o dell'1% in aggiunta al tasso base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

(2374)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 20 marzo 1984, n. **107**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 30.000.000, un locale di mq 80, sito in Pomezia, via Filippo Re, angolo via Vanone, non ancora censito al nuovo catasto edilizio urbano ma eretto su area distinta al nuovo catasto terreni al foglio 11, mappale 329, di proprietà del sig. Renato De Paulis, da adibire a sede della sezione combattenti e reduci di Pomezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 71

DECRETO 20 marzo 1984, n. **108**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Savona, via Monturbano n. 6/14, del valore di L. 17.000.000, attribuito con perizia di parte e ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Savona, disposta dalla sig.na Maria Pompei con testamento olografo 1° ottobre 1978, pubblicato in data 9 ottobre 1979, n. 62298 di repertorio, a rogito dott. Attilio Bianchi, notaio in Savona, registrato a Savona in data 12 ottobre 1979 al n. 5054.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 70

DECRETO 20 marzo 1984, n. **109**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 10 milioni, disposto dalla sig.ra Giuseppa Dosio a favore dei mutilatini di don Gnocchi, che si identificano con la fondazione medesima, con testamento olografo 19 ottobre 1979, pubblicato in data 27 marzo 1980, n. 33135/10048 di repertorio, a rogito dott.ssa Adriana Lazzerini Quaranta, notaio in Torino, registrato a Chieri (Torino) in data 9 aprile 1980 al n. 509.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 69

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Caxias do Sul (Brasile)

Con decreto ministeriale 3 aprile 1984 il sig. Fulvio Oliva, vice console onorario in Caxias do Sul - Stato Rio Grande do Sul (Brasile), con circoscrizione nei municipi di Caxias do Sul, Nova Petròpolis, Farroupilha, Gramado, Canela, Sao Francisco de Paula, Antonio Prado, Felix da Cunha, Sao Marcos e Bom Jesus, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

c) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(1965)

Autorizzazione al Governo della Repubblica popolare di Ungheria ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1984, registro n. 4 Esteri, foglio n. 152, il Governo della Repubblica popolare di Ungheria viene autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via dei Monti Parioli n. 38.

(1966)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di due componenti la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1984 la dott.ssa Sainato Teresa, settima qualifica funzionale, è stata chiamata a far parte, quale membro, della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Mauro Castagno.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1984 il sig. Nevola Lucio, sesta qualifica funzionale, è stato chiamato a far parte, quale membro, della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero, in sostituzione del dott. Luigi Cannata.

(2291)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1984, l'aiuto ricevitore del lotto sig. Maurizio Gandolfi è stato nominato componente della commissione elettorale centrale, per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero e nel consiglio di amministrazione del personale del lotto, in sostituzione dell'aiuto ricevitore del lotto sig. Marco Cannarsa.

(2064)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente e di un componente la commissione elettorale circoscrizionale di Roma per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1984 il dott. Antonio Spiniello, primo dirigente del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato, carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma in sostituzione del dott. Antonio Miscione.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1984 il sig. Paolo Fratello, operaio di prima categoria del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione centrale e periferica, in servizio presso l'ufficio del consegnatario cassiere, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale di Roma in sostituzione del sig. Silvio Trincia.

(2066)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.15730/10089.G.24 la sezione provinciale di Como dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Cortinovis Mariangela, vedova Locatelli, con testamento olografo in data 3 luglio 1979 pubblicato per atti del notaio dott. Francesco Tarchini, n. 38244 di repertorio, n. 10.119 di raccolta.

(2055)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Susa

Con decreto interministeriale 30 marzo 1984, n. 192, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della aliquota di terreno di mq 385 facente parte del poligono T.S.N. sito in Susa (Torino) e riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 11, mappale 812 (parte).

(2068)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Abruzzo - Società cooperativa a r.l.», in Pescara, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Abruzzo - Società cooperativa a r.l.», in Pescara, costituita il 7 novembre 1963 con atto a rogito del notaio Nicola D'Ambrosio, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi, il dott. Vittorio Zazzetta.

(2001)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sospensione di taluni termini in favore della popolazione colpita dal terremoto del 29 aprile 1984. (Ordinanza numero 198/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
Rilevato il dissesto determinatosi nella vita civile, economica e sociale di alcuni comuni della provincia di Perugia colpiti particolarmente dal terremoto del 29 aprile 1984;
Ravvisata la necessità di disporre sospensioni o differimenti di taluni termini in favore delle popolazioni colpite;
Sentito il prefetto di Perugia;
Acquisito, nella seduta del 2 maggio 1984, l'assenso del Consiglio dei Ministri;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto della sospensione

Sono sospesi:

1) i termini di prescrizione o che comportino decadenza da qualsiasi diritto;

2) le esecuzioni dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili;

3) i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari;

4) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali, artigiane, agricole e diretto-coltivatrici;

5) le chiamate alle armi dei giovani di leva.

I termini relativi agli adempimenti cui sono tenuti i sostituti di imposta e quelli in materia di imposta sul valore aggiunto, in scadenza dopo il 28 aprile 1984, sono differiti fino al 30 maggio 1984.

Art. 2.

Beneficiari delle sospensioni

Possono beneficiare delle sospensioni di cui al primo comma del precedente articolo, tutti i soggetti residenti da data anteriore al 29 aprile 1984, nei comuni di Assisi, Gubbio, Perugia, Città di Castello, Umbertide, Montone, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina, Pietralunga, Scheggia, Monte S. M. Tiberina, Costacciano, Bastia Umbra e Valfabbrica.

Del differimento dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo, possono beneficiare, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, i soggetti domiciliati, residenti o che abbiano la stabile organizzazione da data anteriore al 28 aprile 1984, nei comuni indicati nel comma precedente e, per quanto riguarda i sostituti d'imposta, i soggetti aventi, alla predetta data del 28 aprile 1984, il domicilio fiscale, o, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la sede amministrativa negli stessi comuni.

Art. 3.

Durata dei benefici

Le sospensioni di cui al primo comma dell'art. 1, decorrono dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza per un periodo di tre mesi, salvo diverso successivo provvedimento.

Art. 4.

Modalità per la fruizione dei benefici

I soggetti di cui al primo comma del precedente art. 2, per fruire dei benefici, devono produrre al soggetto creditore — per ogni adempimento per il quale intendano avvalersi della sospensione — certificato di residenza con attestazione del comune dal quale risulti che l'interessato sia residente da data anteriore al 29 aprile 1984. La sospensione della chiamata di leva consegue all'inoltro, entro le quarantotto ore dal ricevimento della cartolina precetto, a cura degli interessati e per il tramite dell'Arma dei carabinieri, del medesimo certificato con l'attestazione del comune.

In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2369)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Vignola

Con deliberazione della giunta regionale 30 dicembre 1983, n. 7446 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione con atto n. 1377/965 in data 8 febbraio 1984), è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una zona sita lungo il fiume Panaro e la località Campiglio in comune di Vignola (Modena). Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2272)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 11 aprile 1984, n. 1573, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

Cooperativa popolare Monti di Muggia - Soc. coop. a r.l., con sede in Muggia, costituita il 16 luglio 1950 per rogito notaio dott. Cattunar Giovanni di Trieste;

Cooperativa artigiana regionale restauri - C.A.R.R. Soc. coop. a r.l., con sede in Trieste, costituita il 28 febbraio 1980 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste;

Giornalisti regionali Soc. coop. a r.l., con sede in Udine, costituita il 30 luglio 1981 per rogito notaio dott. Paolo Alberti Amodio di Udine;

Società cooperativa a r.l. Srecanje - Incontro, con sede in Gorizia, costituita il 26 giugno 1974 per rogito notaio dottor Bruno Staffuzza di Gorizia;

Cooperativa di ricerche marine - Co.Ri.Ma. a r.l., con sede in Trieste, costituita il 7 febbraio 1978 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi di Trieste;

Il Libro - Soc. coop. a r.l., con sede in Udine, costituita il 21 marzo 1977 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine.

(2359)

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'utilizzazione ed alla vendita dell'acqua minerale « Beber - Sorgente Doppio »

Con provvedimento 10 gennaio 1984, n. 88, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale alla S.p.a. Fonti di Posina, in Posina (Vicenza), località Montagna, codice fiscale 00503010241, l'autorizzazione all'utilizzazione ed alla vendita dell'acqua minerale naturale « Beber - Sorgente Doppio », imbottigliata nello stabilimento di Posina (Vicenza).

(2358)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a due posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei contabili, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, recante norme integrative e modificative del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta e la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982, emanato in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito, fra gli altri, il programma di esame per i concorsi per la nomina a contabile in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei contabili;
Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei contabili, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;
Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei contabili, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale o diploma di analista contabile o diploma di operatore commerciale, con esclusione di altri titoli di studio.
B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.
C) Cittadinanza italiana.
D) Godimento dei diritti politici.
E) Buona condotta.
F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
G) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Aosta, debbono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto nel quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

I candidati devono altresì dichiarare se intendono sostenere le prove d'esame in lingua francese.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza di Aosta, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano delle menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare, all'atto della produzione dei relativi documenti, di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito la idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*), dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del ricevimento dell'invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*), dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati, a qualsiasi titolo, a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà d'avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281, sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà integrata da un docente di lingua francese, a norma dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

Prima prova:

svolgimento di un tema di cultura generale.

Seconda prova:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

I candidati originari della Valle d'Aosta hanno facoltà di sostenere le prove in lingua francese, ai sensi dell'art. 38 della legge 26 febbraio 1948, n. 4.

Colloquio - Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica.

Il colloquio è integrato da una conversazione in lingua francese, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua, nonché da una versione estemporanea in lingua italiana di un testo francese su argomenti di carattere generale. Per i candidati originari della Valle d'Aosta che abbiano svolto in lingua francese le prove scritte e che sostengano il colloquio nella stessa lingua, la conversazione avrà luogo in lingua italiana e la versione sarà effettuata da un testo italiano in lingua francese.

Art. 11.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Aosta.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte del presente concorso saranno indicati con successivo provvedimento, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 6 luglio 1984.*

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Aosta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione del numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 6, oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo e la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati contabili in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo del personale dei contabili, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 38

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di Aosta

Il sottoscritto . . . .
nato il . . a . . (provincia di . .)
e residente in . . . c.a.p. . . (provincia di . .),
via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei contabili, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego, presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito della regione Valle d'Aosta.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza: . . . . . .

Indicare se si intende sostenere le prove d'esame in lingua francese.

Data, .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . . .

Visto, per l'autenticità della firma del sig. .

(2273)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a undici posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alle ragionerie regionali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, esteso all'amministrazione del Tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1977, n. 910 e 7 agosto 1982, n. 731, con i quali è stato modificato ed integrato l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, recante norme sulla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, n. 207, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione dell'art. 3 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, i programmi degli esami di concorso, per l'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere del personale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente, tra l'altro, le nuove dotazioni organiche della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato, altresì, che in base alla norma medesima, ai concorsi da espletare si applicano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Tenuto conto delle riduzioni di organico di cui alla legge n. 336 del 1970 e degli accantonamenti e della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, nonché della riserva di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1972;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto, altresì, delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie e dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 629;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili undici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1983, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, per l'anno 1983, un concorso, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Attesa l'assoluta necessità di procedere immediatamente alla copertura dei predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alle ragionerie regionali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere nelle ragionerie regionali situate nel territorio dell'Italia settentrionale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un sesto dei posti, come sopra indicati, è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati appartenenti ai ruoli della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato con la qualifica di:

a) segretario capo;

b) segretario principale o ragioniere principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal successivo art. 2.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta morale e civile.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Laurea in economia e commercio conseguita presso una università degli studi della Repubblica, o equipollente.

Sono ammessi a partecipare al concorso anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purché forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:

laurea in giurisprudenza;

laurea in matematica;

laurea in scienze politiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 3.

Presentazione domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, è redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da nubile, il cognome da coniugata e il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui è stato conseguito. I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ragioneria regionale dello Stato avente sede nell'Italia settentrionale;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desiderano siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 5.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica, giuridica e tecnico-contabile di base e a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

economia politica e scienza delle finanze;
diritto privato ed amministrativo.

La seconda prova scritta verterà sulle seguenti materie:

ragioneria generale ed applicata;
contabilità di Stato.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sul diritto costituzionale, sulla politica economica e finanziaria, sulla statistica metodologica ed economica e sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Venezia presso i locali dell'Università degli studi - Ca' Foscari - Dorsoduro 3246, *con inizio alle ore* 8 *nei giorni* 26 *e* 27 *giugno* 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicata.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 7 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Venezia.

Art. 6.

Ammissione al colloquio

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il vito riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto al colloquio.

Art. 7.

Documento di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 8.

Titoli di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, comprovanti il possesso di tali titoli ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

Art. 9.

Formazione e approvazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui all'art. 6.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad essi inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale

certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatabile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira. Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito, nei loro confronti, l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento all'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 11.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

I medesimi saranno, altresì, inquadrati nella settima qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e con il corrispondente trattamento economico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 254

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

(DATI DA REDIGERE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (2) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, riservato alle ragionerie regionali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . . presso . . . . di (6) . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7) . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi ragioneria regionale dello Stato avente sede nell'Italia settentrionale.

Data, ...

Firma (8) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . . . .

Eventuale numero telefonico - prefisso . . . numero . . . . . .

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) I candidati per i quali è richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, dovranno, altresì, specificare gli estremi del conseguimento del predetto diploma.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(2335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di tecnico coadiutore e di operaio di seconda categoria presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore nel ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1983, n. 291, alla pag. 8433, avranno luogo nei giorni 24 e 25 maggio 1984 con inizio alle ore 9 presso l'istituto di tecnologie alimentari, piazzale M. Kolbe n. 4, Udine.

La prova d'arte relativa al concorso pubblico ad un posto di operaio di seconda categoria con la qualifica di mestiere «elettricista» presso l'Università degli studi di Udine, il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1983, n. 291, alla pag. 8434, avrà luogo il giorno 22 maggio 1984, con inizio alle ore 10 presso il centro di addestramento professionale di Cividale del Friuli (Udine), via Gemona n. 7.

La prova d'arte relativa al concorso pubblico ad un posto di operaio di seconda categoria con la qualifica di mestiere «giardiniere ed ortolano» presso l'Università degli studi di Udine, il cui avviso di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1983, n. 291, alla pag. 8434, avrà luogo il giorno 23 maggio 1984 con inizio alle ore 9 presso l'Università degli studi di Udine, via Antonini n. 8, Udine.

(2344)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del mese di novembre 1981, n. 11, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stato pubblicato, in data 27 gennaio 1984, il decreto ministeriale 6 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1981, registro n. 10, foglio n. 153, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e nominati i vincitori del concorso, per esami, a sette posti di ragioniere in prova (parametro 160), nel ruolo dei ragionieri nella carriera di concetto degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1979.

(2210)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con la concessione di borse di studio per il reclutamento di impiegati civili.

IL DIRETTORE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente il riordinamento ed il potenziamento della S.S.P.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono stati determinati i posti da mettere a concorso nell'anno 1983, per i singoli ruoli degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, nonché tra i posti suddetti quelli riservati al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, concernente la nuova normativa dei corsi per il reclutamento organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310, relativa alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Preso atto dell'approvazione del comitato direttivo della Scuola superiore e sentito il comitato didattico della Scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a distinti corsi di preparazione, con la concessione di borse di studio per il reclutamento di:

A) sessantanove impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale di Ministeri vari:

Industria - amministrazione centrale	15
Industria - U.P.I.C.A.	14
Finanze - amministrazione centrale	20
Finanze - intendenza di finanza	20

B) centoquattordici impiegati civili dei ruoli amministrativi della settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze - imposte dirette;

C) sedici impiegati civili della settima qualifica funzionale nel ruolo degli ingegneri del Corpo delle miniere del Ministero dell'industria.

Il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nelle graduatorie del suddetto concorso, ammessi ai corsi di preparazione, è fissato come segue:

ottantatre per il corso di preparazione per il reclutamento di sessantanove funzionari di cui all'art. 1, lettera *A*) (Ministeri vari);

centotrentasette per il corso di preparazione per il reclutamento di centoquattordici funzionari di cui all'art. 1, lettera *B*) (Ministero delle finanze);

diciannove per il corso di preparazione per il reclutamento di sedici funzionari di cui all'art. 1, lettera *C*) (Ingegneri).

Art. 2.

Il concorso si articolerà in tre distinti procedimenti selettivi, con relative separate graduatorie.

Potranno esservi ammessi coloro che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al successivo art. 3, anche di quelli indicati nei seguenti due commi.

Al concorso per il reclutamento di impiegati civili di cui al precedente art. 1, lettere *A*) e *B*), potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti posizioni:

a) muniti di diploma di laurea e di età non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) gli iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea, in regola con gli esami e di età non superiore agli anni 24;

c) impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo, appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Al concorso per il reclutamento di sedici ingegneri del Ministero dell'industria di cui al precedente art. 1, lettera *C*), potranno essere ammessi i cittadini italiani che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) muniti di diploma di laurea in ingegneria e di età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente;

b) iscritti all'ultimo anno del corso di laurea in ingegneria in regola con gli esami e di età non superiore agli anni 24;

c) impiegati civili di ruolo di amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo appartenenti esclusivamente a qualifica funzionale o categoria o livello inferiore al settimo, che si trovino nelle condizioni previste in uno dei precedenti punti, a prescindere dai limiti massimi di età in essi indicati.

Art. 3.

I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in possesso, oltre a quelli del precedente art. 2, dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale ed accompagnata da una copia della stessa in carta libera, nonché corredata dell'eventuale documentazione di cui al successivo art. 6, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al predetto recapito della Scuola.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo caso fa fede la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione al concorso indicata nel precedente articolo, domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome (per le donne coniugate quello da nubile), il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, il domicilio nonché, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se impiegato civile dello Stato, la data di assunzione in servizio, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica o livelli funzionali, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti, in particolare:

a) i laureati dovranno indicare la media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti durante il corso di laurea nonché il voto conseguito nell'esame di laurea stesso;

b) gli studenti universitari dovranno dichiarare di essere iscritti all'ultimo anno del corso di laurea e di aver superato tutti gli esami fino all'anno precedente compreso. I suddetti, oltre all'indicazione della media (espressa in trentesimi) delle votazioni riportate negli esami sostenuti nel corso di laurea, dovranno far conoscere il punteggio (espresso in sessantesimi) conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

8) limitatamente a coloro che faranno domanda per il Ministero delle finanze, dovrà essere indicata la sede della Scuola, in ordine di preferenza tra Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione.

Nella domanda deve risultare altresì l'indicazione del recapito al quale il candidato desidera che gli siano indirizzate le comunicazioni da parte della Scuola, con l'esatta indicazione del c.a.p. e possibilmente anche con il recapito telefonico. Ogni eventuale variazione del recapito stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, dalle altre autorità di cui all'art. 20 della legge del 1968, n. 15, ovvero dal competente funzionario della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti e per coloro che si trovino alle armi, la firma può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal capo del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

I laureati possono allegare alla domanda, qualora ne siano in possesso, un certificato rilasciato dalla competente università dal quale risulti la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati possono produrre, qualora ne siano in possesso, un certificato dal quale risulti il punteggio (espresso in sessantesimi), conseguito nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore ed un certificato universitario dal quale risulti espressamente:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) iscrizione all'ultimo anno di corso;

3) di aver superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedente all'ultimo;

4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato in ciascuno.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che riterranno attinenti, secondo le indicazioni espresse nel successivo art. 11.

I certificati anzidetti e tutti gli altri titoli che i candidati riterranno di dover presentare, dovranno essere prodotti con l'osservanza delle norme vigenti sull'imposta di bollo.

I candidati che abbiano partecipato al precedente analogo concorso e già inviato in quell'occasione la sopra indicata documentazione, hanno facoltà di far riferimento nella nuova domanda alla documentazione stessa, procedendo, ove necessario, alle eventuali integrazioni.

Tutti i certificati e titoli di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, qualora non presentati con la domanda di ammissione, dovranno essere inviati dai candidati, dopo il superamento della prova scritta, secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

Art. 7.

Le commissioni giudicatrici del concorso saranno nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e verranno composte in base ai criteri contenuti nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1980.

Art. 8.

Tutti coloro che hanno presentato domanda nei termini sono ammessi alle prove di concorso sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla settima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti laureandi.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso qualora non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta.

Le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale *del* 12 *giugno* 1984.

Art. 9.

Gli esami di ammissione ai corsi consistono nella prova scritta ed un colloquio.

La prova scritta avrà la durata di otto ore; i candidati dovranno svolgere tre temi su argomenti scelti dai candidati stessi tra quelli proposti dalla commissione con riferimento alle materie indicate nello schema seguente:

Ministeri vari

Diritto amministrativo;
Diritto privato;
Economia politica;
Diritto costituzionale;
Contabilità di Stato;
Sociologia dell'organizzazione;
Statistica;
Scienza dell'amministrazione;
Sociologia;
Storia contemporanea;
Ragioneria generale ed applicata;
Storia delle dottrine politiche.

Ministero delle finanze

Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo;
Diritto costituzionale;
Diritto tributario;
Contabilità di Stato;
Economia politica;
Diritto privato;
Statistica;
Scienza dell'amministrazione;
Ragioneria generale ed applicata.

Ministero industria - Ingegneri

Scienza delle costruzioni;
Fisica tecnica;
Elettrotecnica;
Meccanica applicata;
Statistica;
Legislazione mineraria;
Diritto comunitario.

A ciascuna risposta la commissione assegnerà un punteggio espresso in trentesimi.

La prova scritta si intenderà superata e sarà quindi consentito *l'accesso al colloquio, quando il candidato avrà ottenuto* un punteggio non inferiore a diciotto per ciascuna risposta ed un punteggio medio non inferiore a ventuno.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà nelle località ed alle date che saranno a tempo debito fissate dalla Scuola.

Almeno trenta giorni prima della data del colloquio, saranno esposti sugli albi delle quattro sedi della Scuola gli elenchi degli ammessi con l'indicazione per ciascuno del punteggio riportato *nella prova scritta, della data e della sede del colloquio.*

Di tale pubblicazione verrà data notizia con avviso della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sempre durante il periodo di trenta giorni antecedenti la data del colloquio, gli interessati possono rivolgersi nelle ore *di ufficio, personalmente o per telefono, per avere notizie e chia*rimenti circa l'ammissione al colloquio, ad una delle seguenti sedi della Scuola:

Roma, lungotevere Thaon di Revel, 76 - tel. 06/3969941, interni: 03, 06, 91;

Caserta, palazzo ex Reggia - tel. 0823/326622;

Bologna, via IV Novembre, 5 - tel. 051/267540;

Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 87 - tel. 0965/48042.

I candidati devono presentarsi per il colloquio, a pena di decadenza, alla data pubblicata dalla Scuola, muniti di documento di riconoscimento.

Negli stessi elenchi con le date del colloquio, sarà previsto un giorno di recupero per i candidati che, per cause di forza maggiore non potessero presentarsi al colloquio alla data prestabilita.

In tale ipotesi i concorrenti interessati dovranno preoccuparsi di comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre l'ora di chiusura del previsto colloquio, la causa di forza maggiore, fornendo, appena possibile, la certificazione relativa, tenendo presente che, qualora trattisi di causa imputabile a malattia, dovrà essere esibito apposito certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la natura dell'infermità e la dichiarazione espressa che l'infermità stessa non ha potuto consentire di sostenere il colloquio.

Il candidato che abbia tempestivamente prodotta la documentazione di cui al precedente comma, deve presentarsi, a pena di decadenza, e senza ulteriori comunicazioni e rinvii, alla nuova ed ultima data fissata.

Il colloquio si intende superato ove il candidato consegua la votazione minima di diciotto trentesimi.

Le prove orali verteranno su tre materie distinte per ciascuna prova selettiva, secondo lo schema seguente di cui si forniscono in allegato i programmi:

Ministeri vari

Istituzioni di diritto;

Economia politica;

Materia a scelta tra: sociologia dell'organizzazione e Storia contemporanea.

Ministero delle finanze

Scienza delle finanze e diritto finanziario;

Economia politica;

Diritto tributario.

Ministero industria - Ingegneri

Scienza delle costruzioni;

Fisica tecnica;

Elettrotecnica e meccanica applicata.

I candidati potranno chiedere di sostenere un colloquio facoltativo in una lingua a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo il cui esito positivo darà luogo ad un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di un punto.

Art. 11.

I candidati ammessi al colloquio, sono tenuti a far pervenire entro venti giorni dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, i certificati di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma, nonché i titoli eventualmente posseduti al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

I titoli suddetti, in regola con le vigenti disposizioni sulla imposta di bollo, devono risultare conseguiti entro e non oltre la data di pubblicazione dell'avviso sopracitato.

Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria di ammissione, oltre alle votazioni riportate nel corso universitario, ogni altro titolo che attesti la frequenza di corsi di specializzazione e perfezionamento, lo svolgimento di ricerche e studi attinenti alle materie di esame di cui al precedente art. 9, le esperienze lavorative presso amministrazioni pubbliche e aziende private, la idoneità conseguita in precedenti concorsi.

Qualora trattisi di pubblicazioni, possono essere prese in considerazione soltanto quelle già stampate o, in via eccezionale, testi dattiloscritti purché accompagnati da un certificato dell'editore interessato che ne attesti la prossima pubblicazione.

Per gli aspiranti non laureati, la commissione valuta il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato, in base all'apposita certificazione dalla quale si deve rilevare la durata e la qualità del servizio medesimo.

Per la valutazione dei titoli le commissioni giudicatrici disporranno di un massimo di dieci punti e adotteranno criteri che assicurino la parità di trattamento tra tutte le categorie di concorrenti.

Art. 12.

Le graduatorie finali dei vincitori, una per ciascuno dei tre distinti procedimenti selettivi, saranno compilate sulla base della somma del punteggio medio attribuito nella prova scritta, del punteggio del colloquio e della valutazione dei titoli.

Coloro che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni, ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio.

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite massimo dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

Le graduatorie dei vincitori saranno approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

Le graduatorie dei vincitori — una per ciascuno dei tre distinti procedimenti selettivi — verranno esposte agli albi delle quattro sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e di tale affissione verrà data notizia con comunicazione della Scuola nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro il termine di trenta giorni dalla sopracitata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno, a pena di decadenza, presentare e spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento all'indirizzo della:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA

i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età, debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età, tenendo conto del disposto della legge 3 giugno 1978, n. 288);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) documento relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti sia che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale aspira, sia che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo suindicato, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, il solo documento di cui alla lettera *f*), nonché una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione.

Tutti i documenti, inoltre, devono essere presentati in conformità alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Qualora entro i trenta giorni successivi alla data di spedizione del plico raccomandato contenente i documenti, non pervenga all'interessato l'avviso di ricevimento da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lo stesso deve darne immediata comunicazione alla Scuola, confermando nel contempo l'accettazione della partecipazione al corso.

Art. 14.

Il corso di preparazione per il reclutamento avrà la durata di circa nove mesi a tempo pieno: la prima parte del corso stesso di circa quattro mesi, si svolgerà presso le seguenti sedi:

Ministeri vari: sede di Roma;

Ministero delle finanze: sedi di Caserta, Reggio Calabria, Bologna;

Ministero industria - Ingegneri: sede di Caserta.

Per quanto riguarda il Ministero delle finanze gli allievi saranno destinati, per quanto possibile, a sedi da essi indicate secondo le preferenze espresse ed in base al posto occupato in graduatoria. La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva, per tutti i corsi da attivare, la facoltà, per esigenze organizzative, di assegnare gli allievi a sedi diverse da quelle richieste, nonché di concentrare l'effettuazione dei corsi soltanto in talune delle sedi originariamente previste.

La seconda parte del corso si terrà nelle città sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione che saranno tempestivamente segnalate prima dell'effettuazione degli esami di metà corso.

Durante la frequenza del corso, agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato, verrà corrisposta in rate mensili, una borsa di studio di importo pari la 70% dello stipendio ed altri assegni continuativi spettanti agli impiegati civili di prima nomina nella settima qualifica funzionale, esclusi gli emolumenti spettanti a titolo di competenze accessorie. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi della legge.

La borsa stessa verrà sospesa per gli allievi che non frequenteranno il corso con la regolare assiduità prescritta.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, quali impiegati considerati in servizio a tutti gli effetti presso le amministrazioni di appartenenza, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni, se più vantaggioso, con relativa integrazione da parte della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 15.

Il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione determinerà le modalità di svolgimento del corso di preparazione, degli esami di metà corso e di fine corso, della scelta e della nomina presso le amministrazioni di cui al precedente art. 1.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa richiamo al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 6 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 12 settembre 1980, e successive modificazioni.

Gli allievi ammessi all'esame finale del corso che ritengano, in caso di parità di punteggio con altri finalisti, di avere titolo alla preferenza nella graduatoria definitiva, saranno tenuti a far presente, entro il giorno della prova stessa, la natura del titolo di cui si tratta (art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Gli allievi in oggetto dovranno far pervenire certificazione del titolo stesso, entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'esame finale, alla direzione generale della Scuola superiore della pubblica amministrazione, lungotevere Thaon di Revel, 76, Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1984

Il direttore: MACRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 93

ALLEGATO *A*

Schema di domanda (per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA

. .l. . sottoscritt. . .
cognome (per le donne indicare quello da nubile) nome

nat. . il . . . a .
(prov. di . .) domiciliat. . .
(via o piazza - cap - città - provincia)

chiede di essere ammess. . a partecipare al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di .

A tal fine dichiara:

(per i laureati) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito il . . presso l'Università degli studi di . .,

(per i laureandi) di essere iscritto/a all'ultimo anno del corso di laurea in . . . . della facoltà di . . . . dell'Università degli studi di . . . . e di aver sostenuto con esito positivo tutti gli esami relativi agli anni precedenti all'ultimo anno di corso;

di non essere dipendente della pubblica amministrazione oppure (per i dipendenti della pubblica amministrazione) di appartenere alla qualifica funzionale (o categoria o livello) del . . . . e di prestare servizio presso .
(indicare l'amministrazione e l'ufficio di appartenenza)

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino/a italiano/a;

(per i soli laureati) di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto .,
(indicare i motivi che danno diritto all'elevazione)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (in caso negativo, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente precedenti penali pendenti (in caso affermativo anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale): di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .
(indicare la natura e gli estremi delle condanne penali)

. . . . e di aver pendenti i seguenti procedimenti penali . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

di non essere stato/a destituito/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

di aver riportato:

a) (per i laureati) la seguente media nelle votazioni degli esami sostenuti durante il corso di laurea in . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché il voto di . . . . . nell'esame di laurea;

b) (per i laureandi) la seguente media nelle votazioni degli esami già sostenuti per il corso di laurea in . . . . . (la media va espressa in trentesimi), nonché di aver conseguito il punteggio di . . . . (espresso in sessantesimi) nell'esame di diploma di istruzione secondaria superiore;

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (vedi articoli 6 e 11 del bando di concorso): . . . .;

(per coloro che hanno prodotto titoli in precedente concorso presso la S.S.P.A.): di aver presentato i seguenti titoli con la domanda di ammissione al . . . . . . corso di reclutamento;

(limitatamente ai candidati al concorso di cui all'art. 1, lettera *A*) (Ministeri vari): di scegliere quale terza materia per la prova orale . . . . (tra sociologia dell'organizzazione e storia contemporanea);

di voler sostenere la prova facoltativa in lingua: . . . . (tra francese, inglese, tedesco e spagnolo);

(solo per chi fa domanda per il Ministero delle finanze): di scegliere in ordine preferenziale tra le sedi della Scuola superiore di Caserta, Reggio Calabria e Bologna quella di . . . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preperazione;

che il recapito cui desidera che vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente: . . . . tel. . . . . . ., impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari nel bollo (se disponibili):

1) (per i laureati) diploma di laurea, con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate;

2) (per i laureandi) certificato rilasciato il . . . . dall'Università degli studi di . . . . dal quale risulti la sua iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea in . . . . . . della facoltà di . . . . e che sono stati superati dallo scrivente tutti gli esami del predetto corso di laurea relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di corso (nel certificato devono risultare tutti gli esami superati con le relative votazioni);

3) i seguenti titoli culturali posseduti . . . . . .

Allega infine copia in carta libera della presente istanza, così stabilito dall'art. 4 del bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità indicate all'art. 5)

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI

ISTITUZIONI DI DIRITTO

1. - *L'ordinamento giuridico italiano.*

Diritto e ordinamenti giuridici. Gli ordinamenti giuridici statuali. L'ordinamento giuridico dello Stato italiano. Formazione ed evoluzione storica dello Stato italiano. I principi fondamentali della Costituzione del 1° gennaio 1948. Linee generali dell'organizzazione costituzionale. Le diverse figure soggettive pubbliche nella Costituzione.

2. - *Le fonti del diritto.*

I modi di produzione del diritto oggettivo. Produzione delle disposizioni normative ed elaborazione delle norme. La gerarchia delle norme. I diversi tipi di fonti nell'attuale ordinamento. L'interpretazione. Gli strumenti della ricerca giuridica: legislazione, dottrina, giurisprudenza.

3. - *Il codice civile.*

Origini, motivi e vicende del codice civile: struttura e divisioni. Codificazione e decodificazione.

4. - *I soggetti e l'attività giuridica.*

Soggetti e soggettività. Individuo e gruppi sociali. Persone giuridiche e associazioni non riconosciute. Il rapporto giuridico. Le situazioni giuridiche soggettive. Vicende dei rapporti giuridici. L'attività: fatti, atti, negozi giuridici. Atti e poteri amministrativi.

5. - *L'autonomia negoziale e la responsabilità.*

Teoria generale del negozio giuridico. Sistema e vicende dei rapporti obbligatori. Il contratto in generale ed i tipi contrattuali anche con riferimento alla pubblica amministrazione. Responsabilità civile, disciplinare, amministrativa.

6. - *Proprietà ed impresa.*

Proprietà ed impresa nel codice civile e nella Costituzione. Lo Stato-imprenditore. I beni tra economia e diritto. I beni pubblici.

7. - *L'ordinamento giudiziario nell'ordinamento italiano.*

La giurisdizione ordinaria. La tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Le giurisdizioni speciali. Significato e valore delle sentenze.

ECONOMIA POLITICA

La teoria dell'utilità e della domanda individuale. I beni economici. Utilità totale e utilità marginale. Le curve di indifferenza.

La teoria della produzione. L'impresa. I fattori produttivi. La funzione di produzione. La produttività. Tipologia dei costi di produzione. Economie interne ed esterne. Economia di scala.

La teoria dei prezzi e dei mercati. La formazione della domanda e dell'offerta. Le diverse forme di mercato: concorrenza pura, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali ed oligopolistiche. L'equilibrio del mercato.

Il prezzo dei vari fattori produttivi: il salario, la rendita, l'interesse, il profitto. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Concetti generali sulla moneta. Domanda di moneta. Offerta di moneta. Processo di creazione del credito. La base monetaria. Il sistema creditizio. Il governo della liquidità. Il mercato finanziario. Le borse valori.

Cause ed effetti dell'inflazione. Le politiche antinflazionistiche.

La teoria del commercio internazionale. La bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. La recente evoluzione delle relazioni monetarie internazionali.

Analisi del reddito nazionale. Gli impieghi del reddito nazionale. Il prodotto nazionale. Il bilancio economico nazionale. Domanda globale ed offerta globale. Prodotto nazionale effettivo e potenziale. Teoria classica e teoria Keynesiana della determinazione del reddito e dell'occupazione. La funzione del consumo nel breve e lungo periodo. L'efficienza marginale del capitale. L'equilibrio risparmio-investimenti. Teoria monetaria e reale tasso di interesse. Moltiplicatore e acceleratore.

Il ciclo economico e le sue fasi. Le diverse teorie. Lo sviluppo economico. Le caratteristiche principali del sottosviluppo. Il circolo vizioso della povertà. Rapporti tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti.

SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE

Il concetto di organizzazione.

Vari tipi di approccio allo studio dell'organizzazione del lavoro:

la teoria classica dello « scientific management »:

caratteristiche e principi elaborati;
motivi di crisi;
motivi di attualità;

la scuola delle relazioni umane:

origini e caratteristiche della scuola;
aree di interesse e principi elaborati;

l'impostazione per sistemi:

il concetto di sistema;
possibili applicazioni allo studio dell'organizzazione.

Evoluzione della struttura:

struttura gerarchica;
struttura funzionale;
struttura mista;
nuovi tipi di struttura.

STORIA CONTEMPORANEA

L'Illuminismo - La restaurazione - I primi moti liberali dopo la restaurazione - La questione sociale - Mazzini, Garibaldi ed il 1848 - L'Europa dei risorgimenti - Le guerre di indipendenza in Italia e in Europa - La politica di grande potenza e il colonialismo - Cause e conseguenze della I guerra mondiale - La rivoluzione sovietica - Il primo dopoguerra - Il fascismo in Europa e in Italia - Evoluzione del regime - Principali tappe dell'ascesa e della caduta - La crisi americana - Il marxismo - Il militarismo giapponese - Cause e conseguenze della II guerra mondiale - Il dopoguerra - La ricostruzione - L'evoluzione costituzionale e il consolidamento della democrazia in Italia - Il miracolo economico e la crisi - I blocchi - La guerra fredda - Lo stallo nucleare - La coesistenza - I focolai di guerra - Il non allineamento - Gli schieramenti attuali - La posizione internazionale dell'Italia.

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

Le origini della finanza moderna. La finanza « neutrale ». La finanza « redistributiva ». L'attività finanziaria come fattore determinante del volume del reddito nazionale. Teoria economica e teorie politico-sociologiche della finanza pubblica. Finanza patrimoniale e finanza tributaria.

Funzioni e struttura del sistema tributario. Classificazione delle entrate. I principi distributivi dei tributi. La capacità contributiva. L'obbligazione tributaria e l'art. 53 della Costituzione. Imposte dirette e imposte indirette. Risultati distributivi cui si perviene con le varie strutture dei sistemi tributari.

Le imposte dirette. Imposte sul reddito e sul patrimonio. Evoluzione storica delle imposte sul reddito. Concetti di reddito. Tassazione del reddito effettivo, del reddito normale e dei soprarcdditi. La doppia tassazione del risparmio. La concezione della ricchezza come fondo. Modi indiretti di tener conto del patrimonio nei sistemi moderni di imposte dirette. Imposte reali e imposte personali. La progressività.

Le imposte indirette. Struttura tradizionale e tendenze recenti. I dazi doganali. Le imposte sugli atti giuridici. Lo sviluppo delle imposte generali sugli scambi. Tipi di imposizione sugli scambi.

Gli effetti delle imposte. I diversi momenti. Le diverse ipotesi di traslazione. Imposizione ed incentivi a lavorare ed a investire.

La finanza della sicurezza sociale. Tendenze recenti dei sistemi di sicurezza sociale e del loro finanziamento.

Il debito pubblico. Il problema della finanza straordinaria. Limiti del debito pubblico interno ed esterno. Importanza del debito pubblico per la politica monetaria.

Rapporti tra finanza centrale e finanza locale.

DIRITTO TRIBUTARIO

Il fenomeno giuridico tributario:

a) imposte;
b) tasse;
c) contributi;
d) monopoli fiscali.

Articoli 53, 23 e 2 della Costituzione.

Le fonti del diritto tributario.

Efficacia ed interpretazione della norma tributaria.

La potestà tributaria.
I soggetti attivi.
I soggetti passivi.
L'attuazione delle norme tributarie.

Cenni sui procedimenti d'impostazione dei principali tributi:

a) la dichiarazione;
b) il controllo della dichiarazione;
c) la liquidazione dell'imposta;
d) l'accertamento.

Cenni sulle sanzioni nel diritto tributario.

SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

Elasticità e resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; linea elastica delle travi ad asse rettilineo; sistemi staticamente indeterminati, travi continue; sistemi reticolari; strutture e collegamenti nelle opere metalliche e nelle opere in legno; membrature in cemento armato; dimensionamento di strutture, di funi metalliche e di elementi portanti di macchine di sollevamento e di trasporto.

FISICA TECNICA

Trasmissione del calore; termometria; fondamenti di termodinamica generale ed applicata; cicli di funzionamento delle macchine termiche e delle macchine refrigeranti; produzione, utilizzazione, recupero e controllo del calore; moto dei fluidi; impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento d'aria; impianti di illuminazione.

ELETTROTECNICA E MECCANICA APPLICATA

Elettrotecnica generale; sistemi elettrici monofasi e polifasi; macchine elettriche (generatori, trasformatori, motori, convertitori, raddrizzatori, accumulatori); strumenti di misure industriali; cavi apparecchiature elettriche; problemi di isolamento e di protezione di impianti elettrici; macchine di sollevamento e di trasporto; macchine idrauliche motrici ed operatrici; generatori di vapore e macchine a vapore; motori a combustione interna, compressori e macchine operatrici ad aria compressa.

(2077)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario e amministrativo presso varie unità sanitarie locali

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 3, *in Fiorenzuola d'Arda* (*Piacenza*):

un posto di dirigente sanitario di neuropsichiatria infantile.

Unità sanitaria locale n. 5, *in Fidenza* (*Parma*):

un posto di direttore sanitario.

Unità sanitaria locale n. 7, *in Langhirano* (*Parma*):

tre posti di collaboratore amministrativo di area «giuridico-amministrativa».

Unità sanitaria locale n. 35, *in Ravenna*:

un posto di fisico sanitario collaboratore.

Unità sanitaria locale n. 40, *in Rimini* (*Forlì*):

un posto di primario ospedaliero di recupero e riabilitazione funzionale dei motulesi e neurolesi (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno);
un posto di assistente medico di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 15, *in Mirandola* (*Modena*):

un posto di operatore professionale dirigente.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(2350)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico e personale tecnico sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Unità sanitaria locale n. 3, *in Fiorenzuola d'Arda* (*Piacenza*):

un posto di dirigente sanitario servizio igiene pubblica.

Unità sanitaria locale n. 13, *in Castelnovo ne' Monti* (*Reggio Emilia*):

un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Unità sanitaria locale n. 19, *in Vignola* (*Modena*):

un posto di operatore professionale collaboratore «tecnico di radiologia medica».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade all ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive unità sanitarie locali.

(2351)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di dirigente sanitario;
un posto di assistente medico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Gardone Val Trompia (Brescia).

(2316)

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

(2314)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1984, n. 3.

Norme per la promozione e la diffusione della cultura e della informazione locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche riconosce il ruolo della stampa nello sviluppo della informazione e della formazione culturale dei cittadini e concorre a promuovere la diffusione nelle scuole della Regione di periodici e di quotidiani di interesse nazionale e locale.

Agli effetti della presente legge sono considerati di interesse locale i quotidiani che dedicano spazio alla cronaca regionale.

Art. 2.

Alla scelta dei quotidiani e dei periodici, da effettuarsi in modo da consentire la più ampia possibilità di confronto tra le diverse testate e comunque tale da assicurare a ciascuna scuola l'acquisto di almeno cinque tra quotidiani e periodici, procedono gli organi collegiali nelle seguenti modalità:

a) scuole medie di primo grado: un numero di acquisti non superiore al numero dei corsi di ciascuna scuola;

b) scuole medie di secondo grado: un contributo non superiore al 50 per cento della spesa necessaria per effettuare un numero di acquisti pari al numero delle classi di ciascuna scuola;

c) centri di formazione professionale: numero cinque acquisti per ogni centro;

d) i corsi per lavoratori delle 150 ore utilizzano gli acquisti assegnati alle scuole medie inferiori di primo grado.

Art. 3.

Gli organi collegiali, che intendono usufruire dei contributi di cui all'articolo precedente, trasmettono al comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, richiesta scritta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani e dei periodici.

Art. 4.

La giunta regionale, con proprio atto, assegna fondi ai comuni nel rispetto dei criteri stabiliti nel precedente art. 2 e nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Gli organi collegiali della scuola inviano annualmente alla giunta regionale e ai comuni relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 6.

Per la concessione ai comuni dei finanziamenti di cui al precedente art. 4 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 120 milioni; per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, numero 25.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per l'anno 1984, mediante riduzione, per l'importo di lire 120 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti l'esercizio delle funzioni nominali », elenco n. 2 — partita n. 11 — parte;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:

a) per l'anno 1984, a carico del cap. 4113101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la denominazione « Spese per la promozione e la diffusione della cultura e della informazione locale nella scuola » e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 120 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 marzo 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1984, n. 4.

Norme per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei soggetti indicati nell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

La presente legge regionale disciplina, secondo i principi di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei:

a) consiglieri regionali;

b) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al consiglio regionale, alla giunta o al presidente della giunta regionale delle Marche;

c) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la regione Marche concorra, in qualsiasi forma, in misura superiore al 20 %;

d) presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui finanziamento la regione Marche concorra in misura superiore al 50 % dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di lire 500.000.000.

Art. 2.

Situazione patrimoniale e soggetti obbligati

Entro tre mesi dalla nomina i soggetti di cui all'articolo precedente sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero »;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) per i soli consiglieri regionali: una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula « sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero ». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

Art. 3.

Variazione della situazione patrimoniale

Ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una attestazione concernente le variazioni della loro situazione patrimoniale intervenute rispetto all'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Si applica altresì la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Cessazione dalla carica

Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione.

Essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.

Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi lo consentono.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica, alla scadenza della stessa.

Art. 5.

Moduli

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli sono effettuate sugli schemi di modulo allegati alla presente legge.

Art. 6.

Inadempienze

Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 8, il presidente del consiglio regionale diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*), il presidente del consiglio regionale dà notizia dell'inadempienza all'assemblea.

Nel caso di inosservanza della diffida da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *b*), *c*) e *d*), il presidente del consiglio regionale ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7.

Pubblicazione delle dichiarazioni precedenti

Le dichiarazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

Nello stesso bollettino sono altresì riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

Norma transitoria

I soggetti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 che siano in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nell'art. 2 entro tre mesi dalla data di approvazione della stessa.

Art. 9.

Norma finanziaria

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede con lo stanziamento del cap. 1110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 marzo 1984

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1984, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 31 ottobre 1974, n. 28 e 20 luglio 1976, n. 19, per l'approvazione delle iniziative promozionali e pubblicitarie e turistiche per l'anno 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del piano di settore del turismo, la Regione attua, nell'anno 1984, un programma di interventi concernenti:

1) iniziative promozionali e pubblicitarie;

2) ospitalità e pubbliche relazioni riservate a giornalisti, operatori turistici specializzati nella pianificazione e realizzazione di viaggi vacanze preconfezionati e prepagati, agenti di viaggio e banconisti;

3) partecipazione e manifestazioni fieristiche, incontri operativi, iniziative speciali da attuarsi sui mercati nazionali ed esteri;

4) incentivazione, per la commercializzazione del prodotto turistico regionale, a operatori turistici specializzati nella pianificazione e realizzazione di viaggi vacanze preconfezionati e prepagati, agenti di viaggio, vettori, organismi a dimensione regionale rappresentativi dell'associazionismo e della cooperazione;

5) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Art. 2.

Il programma di cui al precedente art. 1 è approvato dal consiglio regionale.

Lo stesso programma viene attuato dalla giunta regionale con il concorso degli enti sub-regionali del turismo che realizzano tutte quelle iniziative utili a proporre un prodotto differenziato e peculiare alla offerta delle singole aree di competenza.

La fase di commercializzazione conseguente all'attuazione del programma promozionale è riservata alle associazioni e cooperative rappresentanti l'offerta turistica a dimensione regionale.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1974, n. 28 e l'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1976, n. 19, sono abrogati.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.600 milioni.

Le somme per effetto del comma precedente sono già previste a carico del cap. 3231101 del bilancio per l'anno 1984.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 marzo 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 1984, n. 6.

Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione ed esercizio delle relative funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Piano regionale

E' approvato il « Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione » per il quinquennio 1984-88 allegato alla presente legge, recante le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle funzioni nel settore da parte della Regione e dei comuni.

Art. 2.
Piano comunale

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti adottano « Il piano comunale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione » per il quinquennio 1984-88 in conformità ai criteri stabiliti dal progetto regionale e nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici adottati.

I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti adottano lo « Schema comunale di riferimento per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione » per il quinquennio 1984-88, avente valore di piano comunale.

Il piano comunale o lo schema comunale di riferimento è adottato dal comune, previa acquisizione dei pareri dell'A.N.A.S., della provincia, dell'U.T.I.F., dei VV.FF. e degli altri soggetti interessati.

Il piano comunale o lo schema di riferimento è approvato dalla giunta regionale.

Art. 3.
Verifiche

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano e in relazione alle direttive governative in materia, la giunta regionale trasmette annualmente al consiglio una relazione sui risultati raggiunti e contestualmente eventuali variazioni al piano regionale.

I piani comunali o gli schemi comunali di riferimento debbono essere adeguati alle variazioni del piano regionale entro novanta giorni dalla approvazione del piano regionale stesso.

Art. 4.
Funzioni regionali

Sono di competenza della giunta regionale:

a) l'approvazione dei piani o degli schemi di riferimento adottati dai comuni;

b) il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni per gli impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto, ferme restando le facoltà spettanti alle competenti autorità marittime;

c) il rilascio, nel rispetto dei piani comunali o degli schemi di riferimento, dell'autorizzazione al trasferimento della concessione da parte di soggetti che risultino titolari di concessioni per gli impianti operanti in più province;

d) il rilascio, nel rispetto dei piani comunali o degli schemi di riferimento, dell'autorizzazione al trasferimento e alla concentrazione di impianti, quando tali atti riguardino impianti situati in comuni diversi, nonché per i potenziamenti degli impianti con il prodotto G.P.L.;

e) ogni altra funzione non espressamente riservata ai comuni dalla presente legge.

Art. 5.
Funzioni comunali

I comuni, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 52, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo delle autorizzazioni o concessioni scadute relative agli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

b) il rilascio delle autorizzazioni per le modifiche, i potenziamenti, trasferimenti e concentrazioni di uno o più impianti su altro già preesistente;

c) il rilascio di concessione relativa a concentrazione di più impianti su nuove aree;

d) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di concessioni;

e) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea del servizio;

f) la revoca della concessione.

Le funzioni di cui al comma precedente si intendono riferite anche agli impianti di distribuzione metano per uso autotrazione.

L'esercizio delle funzioni sopra menzionate decorre dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.
Acquisizione dei pareri

Per l'approvazione dei piani o degli schemi di riferimento, di cui al punto *a*) del precedente art. 4, e delle loro variazioni la giunta regionale acquisisce il parere dell'UTIF, del comando vigili del fuoco per la provincia di competenza, dell'ente proprietario della strada interessata, di ogni altro soggetto d'interesse.

Art. 7.
Potere sostitutivo

In caso di persistente inattività dei comuni nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, qualora le attività comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il consiglio regionale, su proposta della giunta, previa diffida all'ente locale interessato, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione comunale mediante la nomina di un commissario.

Art. 8.
Informazioni

Per consentire la costante verifica dello stato di attuazione del piano regionale, la Regione acquisisce e fornisce informazioni relativamente agli elementi strutturali, commerciali, giuridici, occupazionali e funzionali di ogni impianto, ai suoi rapporti con la rete di rifornimento, con il traffico, con il territorio e alla sua collocazione rispetto al sistema di distribuzione.

I comuni trasmettono alla Regione i dati di cui al comma precedente, utilizzando appositi modelli forniti dalla giunta regionale, e la copia degli atti amministrativi adottati ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Collaudo degli impianti

Gli impianti, prima di essere posti in esercizio, devono essere collaudati dalla commissione prevista dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, costituita da un rappresentante dell'U.T.I.F., da un rappresentante dei VV.FF. competenti per territorio e da un funzionario del comune o della Regione relativamente alla autorizzazione o concessione assentita.

La nomina della commissione deve essere prevista nell'atto di autorizzazione e/o concessione.

Relativamente alle funzioni comunali, la domanda di collaudo va inoltrata dal concessionario al sindaco competente per territorio.

Relativamente alle funzioni regionali, la domanda di collaudo va inoltrata dal concessionario al presidente della giunta regionale.

Art. 10.

Affari pendenti

Il presidente della giunta regionale provvede a consegnare a ciascun comune interessato gli atti concernenti le funzioni di competenza dei comuni ai sensi dell'art. 5 della presente legge, entro il termine previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 marzo 1984

MASSI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1984, n. 7.

Riordino del consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *marzo* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in conformità dell'art. 52 dello statuto, il « Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno », istituito con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1964, n. 103, ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1957, n. 634, assume la denominazione di « Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino » ed è ente regionale pubblico, non economico.

Nella presente legge è usata, per indicare il « Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino », la sola parola « Consorzio ».

Il consorzio ha sede in Ascoli Piceno.

Art. 2.

Fanno parte del consorzio:

a) l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

b) i comuni della provincia di Ascoli Piceno compresi nella zona in cui si attuano gli interventi previsti dalla legislazione straordinaria per il Mezzogiorno;

c) la comunità montana del Tronto - zona « N »;

d) la comunità montana dei Sibillini - zona « M »;

e) la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ascoli Piceno;

f) la finanziaria regionale Marche di cui alla legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il consorzio ha uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Lo statuto è adottato dal consiglio generale, sentiti gli enti consorziati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto all'approvazione della giunta regionale.

Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, prevede in particolare:

1) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente e del loro funzionamento;

2) le modalità di costituzione e funzionamento del comitato consultivo;

3) i criteri per la determinazione delle quote annuali che devono essere versate al consorzio dai singoli enti che vi partecipano;

4) i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi enti, le rispettive rappresentanze nel consiglio generale e i motivi di decadenza;

5) le modalità di affidamento di ulteriori funzioni al consorzio da parte degli enti consorziati;

6) i criteri per il ripiano degli eventuali disavanzi da parte degli enti consorziati.

Art. 4.

Il consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle iniziative produttive, artigianali e industriali dei comuni di:

1) Acquasanta Terme
2) Acquaviva Picena
3) Appignano del Tronto
4) Arquata del Tronto
5) Ascoli Piceno
6) Castel di Lama
7) Castignano
8) Castorano
9) Colli del Tronto
10) Comunanza
11) Folignano
12) Force
13) Grottammare
14) Maltignano
15) Monsampolo del Tronto
16) Montegallo
17) Monteprandone
18) Offida
19) Palmiano
20) Ripatransone
21) Roccafluvione
22) Rotella
23) S. Benedetto del Tronto
24) Spinetoli
25) Venarotta

A tal fine il consorzio provvede in particolare:

a) alla predisposizione di studi, progetti, proposte per promuovere lo sviluppo industriale e la sua integrazione con le altre attività economiche;

b) all'acquisizione, anche mediante esproprio, delle aree e degli altri immobili necessari per l'insediamento delle aziende, per i servizi comuni, nonché per le infrastrutture e per i servizi sociali;

c) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere, di attrezzature, di servizi di interesse e di uso comune, di infrastrutture, di servizi sociali, ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle altre attribuzioni conferite al consorzio dalle leggi statali e regionali o affidate al medesimo dagli enti consorziati e da altri enti pubblici;

d) alla cessione in uso o in proprietà, ad imprese industriali o artigiane e loro consorzi, delle aree e degli altri immobili a qualsiasi altro titolo acquisiti;

e) ad esercitare attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali ed artigianali, anche sulla base delle normative della Comunità economica europea;

f) ad assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale e per integrare le attività industriali ed artigianali con le altre attività economiche.

Art. 5.

Gli organi del consorzio sono:

il consiglio generale;

il comitato direttivo;

il presidente;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il consiglio generale del consorzio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto dai rappresentanti degli enti consorziati secondo i seguenti criteri:

per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato;

per i comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da due rappresentanti eletti dal consiglio comunale di cui uno espresso dalle minoranze;

per i comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da tre rappresentanti eletti dal consiglio comunale, di cui uno espresso dalle minoranze;

per i comuni con popolazione da 20.000 a 50.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da quattro rappresentanti eletti dal consiglio comunale di cui due espressi dalle minoranze;

per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: dal sindaco o da un suo delegato e da cinque rappresentanti eletti del consiglio comunale, di cui due espressi dalle minoranze;

per la provincia di Ascoli Piceno: dal presidente o da un suo delegato e quattro rappresentanti eletti dal consiglio provinciale, di cui due espressi dalle minoranze;

per le comunità montane: dal presidente della giunta esecutiva o da un suo delegato e da due rappresentanti eletti dal consiglio comunitario, di cui uno espresso dalle minoranze;

per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ascoli Piceno: dal presidente o da un suo delegato e da un rappresentante eletto dalla giunta camerale;

per la Finanziaria regionale Marche: dal presidente o da un suo delegato e da un rappresentante eletto dal consiglio di amministrazione.

Il numero degli abitanti dei comuni si intende quello risultante dai dati annuali ISTAT, riferiti alla popolazione residente, di più recente pubblicazione.

Il consiglio generale dura in carica cinque anni.

I componenti del consiglio generale sono rinviati secondo le modalità previste dallo statuto, a seguito del rinnovo dell'organo che li ha eletti, salva la sostituzione dei singoli membri per dimissioni, perdita dei requisiti, revoca o altri casi stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di amministrazione rimangono in carica in ogni caso fino alla loro sostituzione.

Art. 7.

Sono di esclusiva ed indelegabile competenza del consiglio generale:

a) l'adozione dello statuto e delle sue modificazioni;

b) l'elezione del presidente, del vicepresidente e del comitato direttivo del consorzio;

c) l'elezione dei componenti del collegio dei revisori dei conti di propria competenza;

d) l'ammissione al consorzio di nuovi enti e la decadenza degli enti consorziati;

e) la determinazione delle quote annuali a carico degli enti consorziati e di quelle necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo;

f) la proposta di affidamento al consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;

g) la fissazione delle indennità spettanti ai componenti degli organi del consorzio nei limiti stabiliti dall'art. 16;

h) l'approvazione del regolamento di amministrazione;

i) l'assunzione e la determinazione del trattamento giuridico ed economico del personale nel rispetto delle norme di cui all'art. 19;

l) l'approvazione del regolamento di contabilità nel rispetto delle norme di cui all'art. 22;

m) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano i servizi espletati dal consorzio;

n) la fissazione dei criteri per cedere in proprietà o in uso alle aziende gli immobili di cui il consorzio ha acquisito la disponibilità;

o) la nomina del direttore dell'ente secondo le norme di cui all'art. 18;

p) la nomina dei componenti del comitato consultivo;

q) l'approvazione del bilancio di previsione e le sue eventuali variazioni;

r) l'approvazione del conto consuntivo;

s) l'adozione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, previo parere dei consigli comunali interessati.

Art. 8.

Nella prima seduta il consiglio generale elegge, con votazioni separate, il presidente, il vice presidente e gli altri membri del comitato direttivo. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio generale; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio generale e il comitato direttivo e ne attua le deliberazioni; compie gli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti dell'ente e sovrintende alla gestione dell'ente stesso.

Il presidente può assumere, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato direttivo; tali provvedimenti debbono essere sottoposti a ratifica del comitato direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi, che deve essere tenuta nel termine perentorio di giorni dieci dalla decisione assunta.

Il comitato direttivo può delegare il presidente ad assumere provvedimenti di propria competenza nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati nell'atto di delega; tali provvedimenti debbono essere comunicati al comitato direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione dei medesimi.

Il vicepresidente esercita le suddette funzioni in caso di assenza o di impedimento del presidente.

Art. 10.

Il comitato direttivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove membri eletti, con voto limitato a sei, dal consiglio generale e scelti tra i componenti del consiglio stesso.

Il comitato direttivo dura in carica cinque anni e i suoi componenti restano in carica fino alla loro sostituzione.

I singoli componenti del comitato direttivo sono sostituiti, salvaguardando comunque la rappresentanza della minoranza, quando non facciano più parte del consiglio generale.

Si procede comunque al rinnovo del comitato direttivo quando il numero dei membri da sostituire è superiore a quattro.

Art. 11.

Il comitato direttivo:

a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio generale e ne fissa l'ordine del giorno delle sedute;

b) adotta gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio generale;

c) attiva le procedure di espropriazione di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni;

d) procede all'acquisizione e all'assegnazione in proprietà o in uso degli immobili necessari ad attuare i programmi del consorzio sulla base dei criteri fissati dal consiglio generale;

e) conferisce eventuali incarichi di consulenza a istituti o professionisti esterni in base a criteri fissati dal consiglio generale;

f) delibera su ogni argomento che non rientri nella competenza specifica del consiglio generale per assicurare il regolare funzionamento dell'ente.

Nel mese di giugno di ogni anno il comitato direttivo presenta al consiglio generale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Art. 12.

Per la validità delle sedute del consiglio generale e del comitato direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, ad eccezione di quelle relative ai punti *a)* e *d)* dell'art. 7 per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Qualora la seduta sia andata deserta per mancanza di numero legale, il consiglio generale può essere convocato, con le modalità stabilite dallo statuto, in seconda convocazione ed adottare le relative deliberazioni a maggioranza con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Il consiglio generale deve essere convocato entro venti giorni quando lo richieda 1/4 dei componenti del consiglio stesso.

Le deliberazioni sono esposte in apposito albo consortile secondo quanto stabilito dalla legge comunale e provinciale per gli atti degli enti locali.

Art. 13.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

il presidente, iscritto all'albo dei revisori dei conti, o avente titolo all'iscrizione all'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominato dal consiglio regionale;

due membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio generale del consorzio con votazioni separate e con voto limitato a uno.

Il collegio dei revisori è costituito con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I componenti del collegio rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 14.

Il collegio dei revisori dei conti:

esamina i bilanci, il rendiconto generale e le relazioni che li accompagnano;

controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;

elabora una relazione semestrale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio generale, alla giunta regionale.

Il collegio dei revisori si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni due mesi e i relativi verbali con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione sono trasmessi anche alla giunta regionale.

I membri del collegio dei revisori dei conti possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.

Il presidente del collegio può altresì essere invitato a partecipare, sempre senza diritto di voto, alle riunioni del comitato direttivo.

Art. 15.

Per le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dalla carica di componente del consiglio generale e del comitato direttivo si applicano le disposizioni previste per gli organi dei comuni.

Art. 16.

Le indennità spettanti al presidente, al vice presidente, ai componenti del comitato direttivo, ai componenti del consiglio generale, al presidente e ai membri del collegio dei revisori sono determinate dal consiglio generale entro i limiti fissati dalla legge regionale.

Art. 17.

Lo statuto del consorzio deve prevedere la costituzione di un comitato consultivo del quale fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni degli industriali, delle organizzazioni degli artigiani, delle cooperative e degli istituti di credito.

Lo statuto determina la composizione ed il funzionamento del comitato consultivo, i compiti e gli atti del consorzio che, prima della loro adozione definitiva, debbono essere sottoposti al parere, in ogni caso non vincolante, del comitato consultivo.

Art. 18.

Il direttore generale dell'ente è nominato dal presidente previa deliberazione del consiglio generale. Esso viene scelto tra il proprio personale di ruolo con la qualifica di dirigente.

L'incarico di direttore può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.

L'incarico di direttore generale, con le stesse modalità fissate al primo comma, può essere conferito, con contratto a termine di durata non superiore a quella del consiglio generale, a esperti o professionisti, estranei all'amministrazione dell'ente; in tal caso allo stesso compete un compenso onnicomprensivo annuo non superiore al 70 per cento di quello fissato al quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, e successive modificazioni.

Il direttore generale dirige il personale, coordina l'attività degli uffici anche mediante riunioni periodiche dei capi ufficio; cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente; coordina l'attività degli uffici per la predisposizione dei programmi dell'ente; esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente.

Art. 19.

Dal 1° gennaio 1985 il trattamento giuridico ed economico del personale del consorzio è disciplinato dalla legge regionale sulla base dell'accordo unico nazionale dei dipendenti regionali.

Art. 20.

Il patrimonio dell'ente è costituito da:

attività e passività finanziarie;

beni mobili e immobili, crediti, titoli di credito, beni in natura;

beni destinati al servizio dell'ente e altre attività non disponibili;

passività consolidate e passività diverse.

I beni costituenti il patrimonio dell'ente sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore.

Art. 21.

Alle spese per il funzionamento e le attività del consorzio si provvede con le seguenti entrate:

1) entrate ordinarie:

a) i conferimenti degli enti consorziati;

b) i contributi e gli altri trasferimenti di fondi dello Stato, della Comunità economica europea, della Regione e di altri enti e di privati destinati al finanziamento delle spese correnti;

c) le rendite patrimoniali;

d) i proventi derivanti dalla gestione dei servizi e di ogni altra prestazione resa dal consorzio a favore delle imprese o di altri soggetti;

e) le altre entrate aventi carattere continuativo ricorrente;

f) i proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle lettere precedenti;

2) entrate straordinarie:

a) i contributi e gli altri trasferimenti di fondi dello Stato, della Comunità economica europea, della Regione e di altri enti destinati al finanziamento di spese per investimenti;

b) i fondi derivanti dalla contrazione di mutui, prestiti ed altre operazioni di credito;

c) i contributi, i lasciti e le donazioni da parte di enti e di privati destinati a spese per investimenti;

d) il ricavato delle vendite dei beni patrimoniali;

e) le altre entrate di carattere non continuativo e non ricorrente;

f) i contributi straordinari degli enti consorziati.

Sono spese del consorzio quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio dello stesso in applicazione della presente legge e le altre spese poste a carico dell'ente in forza di leggi statali e regionali, decreti, regolamenti, contratti, convenzioni ed altri atti costituenti titolo valido di impegno e quelle necessarie per il funzionamento degli organi ed uffici del consorzio per la restituzione di somme indebitamente percepite e comunque riscosse per conto di terzi.

Art. 22.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 141 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, disciplina con apposito regolamento di contabilità la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo, la gestione finanziaria, con particolare riguardo alla definizione degli atti di impegno, alla conservazione in bilancio dei residui, alla destinazione dell'eventuale avanzo e alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, alla responsabilità degli amministratori e dei capi degli uffici.

Lo stesso regolamento disciplina la materia contrattuale e dell'amministrazione del patrimonio sulla base dei principi contenuti nei titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Fino all'entrata in vigore del regolamento di contabilità si applicano le disposizioni della legge regionale 30 aprile 1980, numero 25, con esclusione di quelle dei titoli I, II, III e IX, nonché, in materia di contratti e di amministrazione del patrimonio, le disposizioni di cui ai titoli II e III del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.

Art. 23.

Sono soggetti ad approvazione della giunta regionale i seguenti atti fondamentali del consorzio:

statuto e relative modifiche;

regolamento di amministrazione, regolamento organico del personale, regolamento di contabilità, altri regolamenti e relative modifiche;

programmi pluriennali ed annuali di attività;

deliberazioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

tariffe dei servizi;

deliberazioni che comportino spese pluriennali o superiori a 100 milioni di lire;

contratti il cui valore ecceda i 100 milioni di lire con esclusione di quelli autorizzati dalla giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo;

gli altri atti di competenza del consiglio generale.

Gli atti di cui al precedente comma sono approvati entro sessanta giorni dalla loro ricezione da parte della giunta regionale.

I bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni e i conti consuntivi sono approvati con le procedure di cui al successivo art. 25.

Sono soggetti ad autorizzazione della giunta regionale gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili, gli atti di accettazione di donazioni, eredità e legati, le rinunce e le transazioni che superino il valore di L. 50.000.000.

Gli atti diversi da quelli di cui al primo comma sono sottoposti al controllo della giunta regionale con le procedure di seguito fissate.

L'elenco di tutti i provvedimenti di cui al precedente comma deve essere trasmesso alla giunta regionale che può chiedere copia dei medesimi nei dieci giorni successivi alla ricezione.

Gli atti richiesti possono essere annullati dalla giunta regionale nei successivi venti giorni.

Entro lo stesso termine la giunta regionale può, altresì, richiedere all'ente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Qualora entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'elenco la giunta non richieda copia degli atti, essi diventano esecutivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dagli organi regionali.

Art. 24.

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del consorzio in conformità a quanto previsto dall'art. 25 dello statuto regionale.

Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell ente;

provvedere, previa diffida agli organi dell'ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento anche con la nomina di commissari «ad acta»;

sciogliere gli organi di consorzio per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Con la stessa procedura il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del consorzio.

Art. 25.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo del consorzio sono approvati con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

In deroga all'art. 53 della legge regionale 30 aprile 1980, numero 25, le variazioni di bilancio di previsione del consorzio sono approvate dalla giunta regionale e sono comunicate, entro dieci giorni, alla commissione consiliare competente in materia finanziaria.

Art. 26.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti consorziati provvedono alla elezione dei propri rappresentanti nel consiglio generale. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono trasmessi al presidente della Regione.

Il presidente della Regione, nei successivi trenta giorni, una volta eletti almeno i tre quarti dei membri del consiglio generale, convoca il consiglio medesimo.

Il consiglio generale nella prima seduta, presieduta dal sindaco di Ascoli Piceno, come primo atto elegge il presidente, il vicepresidente e il comitato direttivo ed entro i successivi trenta giorni determina, in via provvisoria, i conferimenti a carico dei singoli enti consorziati.

Fino alla approvazione dello statuto, per il funzionamento dell'ente si applica lo statuto vigente per le parti non in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 7 marzo 1984

MASSI

(1938)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227